



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

**Servizio 6 - Edilizia Urbanistica - Patrimonio e Demanio Comunale**

**Ispettorato Edilizio**

Prat. n. 10/2018

Prot. n. 94306

**Ord. n. 470 del 13/11/2020**

**Oggetto: Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n° 460 del 18/10/2019 prot. 92605 – art. 31 c. 4-bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. / L.R. 15/2008 art. 15 c. 3 e del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n° 46 del 19/04/2013**

### IL DIRIGENTE

#### **PREMESSO**

- che con relazioni tecniche di accertamento prot. n. 49644 del 29/05/2019 e prot. 81524 del 16/09/2019, redatte dal personale dell'Ispettorato Edilizio, a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale nelle date del 29/03/2018 e del 05/04/2019, dalle quali si evince che, presso l'immobile sito in Via *Omissis*, distinto in catasto al Foglio n. *omissis* p.lla n. *omissis* sub *omissis*, ricadente in "Zona Agricola" disciplinata dall'art. 10 della N.T.A. di P.R.G., così come modificato dalla L.R. 38/1999 e dalla L.R. 8/2003 e s.m.i., interessata dal "Vincolo cimiteriale" disciplinato dall'art. 31 lettera e) delle N.T.A., gravata da vincolo tutela dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. b, apposto dall'art. 142 comma 1 lettera m) del D.Lgs medesimo, individuato dal P.T.P.R. come "beni lineari di interesse archeologico con fascia di rispetto" tutelato ai sensi dell'art. 41 delle Norme di Attuazione e dall' art. 134 comma 1 lett. b, apposto dall'art. 142 comma 1 lettera m) del D.Lgs medesimo, individuato dal P.T.P.R. come "aree di interesse archeologico", tutelato ai sensi dell'art. 41 delle Norme di Attuazione, di proprietà dei Sigg. **OMISSIS** nata a Civitavecchia il *omissis* e **OMISSIS** nato a Civitavecchia il *omissis*, entrambi residenti a Civitavecchia in Via *Omissis*, è stata accertata un'opera edilizia in assenza di idoneo titolo abilitativo consistente in:
  - **manufatto ad uso abitativo**, delle dimensioni complessive di circa mt. 9,80 x 9,00 = mq. 88,20 x altezza mt. 3,25 = mc. 286,65, realizzato previa demolizione del manufatto originario oggetto di Permesso di Costruire in Sanatoria n. 103 del 06.11.2007 L. 326/03, con diversa volumetria, sagoma e posizione, in assenza del titolo edilizio abilitativo e del nulla osta dell'Ente Tutore del Vincolo;
- che l'opera, sopra indicata, **rientra** nell'art. 3 comma 1 lettera e.1 (interventi di nuova costruzione), è indicata al conseguente titolo abilitativo ai sensi dell'art. 10 co. 1 lettera a del D.P.R. 380/01 s.m.i.

(Permesso di Costruire) ed è soggetta ad Autorizzazione Paesaggistica, pertanto risultando **priva di idoneo titolo edilizio abilitativo e di Autorizzazione Paesaggistica**, è in violazione agli artt. 31 (rif. Art. 15 L.R. n° 15/2008), e 44 comma 1 lettera c del D.P.R. 380/01 s.m.i. all'art. 64 e 65 del D.P.R. medesimo, ed all'art. 181 del D.Lgs. 42/2004;

- che il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 11/1 – 2019 prot. n. 54027 del 11/06/2019 ha trasmesso Rapporto Amministrativo per adempimenti art. 31 del D.P.R. 380/2001, relativo agli illeciti edilizi compiuti presso l'immobile sito in via *Omissis*, dai proprietari/trasgressori Sigg. **OMISSIS**.....;
- che è stata emessa **Ordinanza di demolizione n. 460 del 18/10/2019 prot. 92605**, notificata ai proprietari, sopra generalizzati, in data 22/10/2019, con la quale è stata ordinata la demolizione dell'opera sopra descritta, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni;
- che i Sigg. *Omissis*..., rappresentati e difesi dagli avvocati *Omissis*, con domicilio digitale come da Pec Registri di Giustizia, hanno presentato ricorso al Tar Lazio (Sezione Seconda Quater) – Registro generale N. 15626 del 2019 contro il Comune di Civitavecchia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza n. 460 prot. n. 92605 emessa in data 18.10.2019 con la quale veniva ordinata la demolizione dell'opera in premessa indicata;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ) con ordinanza n. 195/2020 ha:
  - *“ritenuto necessario acquisire, dall'Amministrazione comunale: tutti gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento di concessione della sanatoria edilizia n. 103 del 06.11.2007, oltre a tutti gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento di sanatoria impugnato, accompagnata da una relazione di chiarimenti sulle circostanze di fatto e le ragioni giuridiche dedotte dal ricorrente;”*
  - *“ritenuto che, nelle more dell'espletamento dei suindicati incumbenti, il ricorrente subirebbe un danno grave ed irreparabile dall'esecuzione del provvedimento impugnato”;*
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) nella sopra citata ordinanza: *“Accoglie, nelle more, la suindicata domanda cautelare e, per effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato”;*
- che con **provvedimento ordinatorio n. 64 del 20/02/2020** questo Servizio ha proceduto alla sospensione dell'ordinanza di demolizione n. 460 del 18/10/2019 prot. 92605;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ) con ordinanza n. 02985/2020 pubblicata in data 22/04/2020 ha respinto il ricorso per le seguenti motivazioni:
  - *“Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare dato che questa non appare, allo stato degli atti, assistita da sufficiente fumus boni iuris, alla luce della documentata relazione depositata dall'Amministrazione in ottemperanza all'ordinanza collegiale istruttoria n. 195/2020, in merito alla realizzazione del manufatto mediante demolizione e ricostruzione, in assenza del prescritto nulla osta dell'Autorità tutoria del vincolo, e sulla quale le parti non hanno controdedotto”;*
- che con **provvedimento ordinatorio n. 207 del 22/05/2020** questo Servizio ha proceduto alla REVOCA dell'ordinanza di sospensione n. 64 del 20/02/2020 prot. 16947.

**VISTO che**

il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 47-7 - 2018 prot. 72230 del 16/09/2020 ha trasmesso allo scrivente Servizio **Verbale di accertamento di inadempienza prot. n. 68295 del 08/09/2020** evidenziando che:

- **Il manufatto oggetto dell'ordine di demolizione non è stato demolito e lo stato dei luoghi non appare ripristinato.**
  
- l'accertamento dell'inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 460 del 18/10/2019, comporta altresì, l'applicazione di una "...sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti...", ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001 come introdotto dall'art. 17 comma 1 della L. n. 164/2014, anche tenendo conto delle disposizioni della L.R. n. 15/2008 e del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013;

**RITENUTO**

di dover ingiungere al pagamento della sanzione pecuniaria a carico del responsabile degli abusi, in forza del combinato disposto dall'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001, dall'art. 15 comma 3 della L.R. n. 15/2008, dall'art. 3 lett. b) e c) del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013, quantificandola in:

- 1) **manufatto ad uso abitativo**, ... volume pari a mc. 286,65... ;  
"Interventi in edifici residenziali fino a mc. 450 di cui all'art. 3 lett. c 2) del  
Regolamento Comunale Sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013" all'importo sanzionatorio di **€. 5.000,00**

Preso atto che l'abuso è stato realizzato in zona soggetta a vincolo paesaggistico  
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 la sanzione prevista sarà incrementata di un importo pari a **€. 3.000,00**

**COMPLESSIVAMENTE € 8.000,00**

**VISTO**

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ;
- la Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 42/2004;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 6 "Edilizia - Urbanistica Patrimonio e Demanio Comunale prot. 90381 del 30/10/2020.

## INGIUNGE

- che la presente Ordinanza venga notificata ai Sigg.:

- **OMISSIS.....**

- per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001, dell'art. 15 comma 3 della L.R. n. 15/2008, dall'art. 3 lett. c) del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013, il **pagamento della somma di € 8.000,00 (euro ottomila/00)** a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, **entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica del presente Atto.

Si specifica che la somma dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune di Civitavecchia presso Banca Intesa San Paolo SpA, Agenzia di Civitavecchia, Corso Centocelle n. 44, Codice IBAN n. IT 73 R 03069 39042 100000046016, in alternativa, mediante versamento sul conto corrente postale n. 0050874007 intestato alla predetta Tesoreria Comunale, indicando nella causale il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della presente ordinanza ed il capitolo n. 124 sanzioni, facendo pervenire al Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio - Ufficio Ispettorato Edilizio, le relative attestazioni di avvenuto pagamento;

## AVVISA

- che in caso di mancato pagamento dell'importo sopra indicato, entro i termini sopra specificati, si procederà senz'altro avviso alla riscossione coattiva ai sensi di legge;
- che si sta procedendo ai sensi del combinato disposto tra l'art. 31 commi 3, 4, e segg. del D.P.R. 380/01 e della L.R. 15/2008, all'attuazione della prescritta procedura di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, e di demolizione coattiva dei manufatti abusivamente realizzati con ulteriori oneri e spese poste a carico dei responsabili degli abusi in premessa indicati;

## INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica;

## DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata ai Sigg.:

- **OMISSIS.....**

- che il presente Provvedimento venga trasmesso:
  - Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia  
(pec: [polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it](mailto:polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it));
  - Al Servizio 2 - Servizi Finanziari, per gli adempimenti connessi e conseguenti;

### **RENDE NOTO**

che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia.

**Il Responsabile del Procedimento**  
*Geom. Sandro Stocchi*

**Il Dirigente**  
*Arch. Lucio Contardi*

*ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI*